



Ente acque della Sardegna
Ente abbas de Sardigna



REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO
"DIGA DEL CUGA (3C.S2)
RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE
MANUTENZIONE CASA DI GUARDIA"
LOTTO N. 2 MANUTENZIONI EDILI

SC.01 SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato:

20

Tavola:

scala:

CUP: I22B17000100001

CIG: Z02285B3BA

Progettista:

Arch. Cristiano Caramelli

Responsabile del Procedimento:

Ing. Francesca Barracu

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Ente Acque della Sardegna
Servizio Dighe

Diga del Cuga (3C.S2): Ripristino funzionalità ascensore,
Manutenzione casa di guardia

LOTTO 2 – Manutenzioni edili

PROGETTO ESECUTIVO

**SCHEMA DI CONTRATTO
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto contiene le norme e condizioni che regolano la realizzazione dei lavori di **"Diga del Cuga (3C.S2): Ripristino funzionalità ascensore, Manutenzione casa di guardia LOTTO 2 – Manutenzioni edili"**, da affidare sulla base del progetto esecutivo redatto dall'ENAS.

Il presente schema di contratto stabilisce le norme particolari che regolano l'esecuzione dei lavori di cui sopra, il quale vale anche per l'esecuzione delle varianti, secondo la legislazione vigente, al progetto suindicato che in qualsiasi momento l'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che l'Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'Impresa, e che la stessa si obbliga sin d'ora a soddisfare come specificato al successivo art.29.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dei particolari costruttivi e del progetto esecutivo comprensivo degli impianti tecnologici e di tutte le indicazioni essenziali.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;
- b) il Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e sue mm.ii.;
- c) il D.P.R. 207/2010 nelle parti in vigore;
- d) il D.Lgs. n. 159/2011;
- e) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- f) il presente schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto;
- g) gli elaborati grafici e le relazioni di progetto;
- h) l'elenco dei prezzi unitari di progetto;
- i) i piani di sicurezza/piani operativi di sicurezza;
- j) il cronoprogramma;
- k) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi di quelli sopra elencati.

Una copia di tutti gli elaborati verrà sottoscritta dalle parti e custodita dall'ENAS. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dall'Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L'Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo le valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere comprese nell'appalto risultano meglio rappresentate, descritte e quantificate negli elaborati allegati al presente contratto, le quali sono di seguito sommariamente descritte:

Opere esterne

- rimozione e riposizionamento manto di copertura con utilizzo degli stessi elementi in laterizio e sostituzione di quelli eventualmente ammalorati
- posa in opera membrana impermeabilizzante
- introduzione canali di gronda e discendenti in pvc color rame
- risanamento e recupero corticale delle superfici in ca aggetti di gronda e intradossi balconi
- demolizione completa e rifacimento pavimento balconi
- sostituzione parapetti in ferro
- raschiatura e tinteggiatura facciate

Opere interne

- demolizione tramezzi e rifacimento in altra posizione bagno a piano terra
- demolizione completa e rifacimento pavimento sala controllo a piano terra
- demolizione completa e rifacimento pavimenti e rivestimenti bagni ad ogni piano
- rimozione e sostituzione apparecchi sanitari e rubinetterie bagni ad ogni piano
- levigatura e lucidatura pavimenti ad ogni piano (laddove non sostituito)
- smontaggio infissi e persiane ad ogni piano e sostituzione con altri di stessa tipologia, materiale e colore
- eliminazione tramezzo tra due vani al piano secondo
- posa in opera apparecchiature punti di comando e punti presa impianto elettrico a tutti i piani
- tinteggiature ambienti interni in ogni piano

Impianto climatizzazione

- installazione impianto di climatizzazione autonomo composto da n.1 unità motocondensante esterna a pompa di calore e n.1 unità split interna a piano terra
- installazione impianto di climatizzazione autonomo composto da n.1 unità motocondensante esterna a pompa di calore e n.4 unità split interne a piano primo
- installazione impianto di climatizzazione autonomo composto da n.1 unità motocondensante esterna a pompa di calore e n.4 unità split interne a piano secondo
- installazione n.1 radiatore elettrico 700 W in ogni bagno

Impianto idrico sanitario e smaltimento

- installazione n.1 impianto di produzione acqua calda sanitaria con boiler elettrico da 80 litri in ogni bagno
- installazione n.1 collettore complanare in ogni bagno
- realizzazione schematura idrica di alimentazione acqua calda e fredda dal collettore ad ogni apparecchio sanitario
- realizzazione rete di smaltimento acque reflue da ogni apparecchio sanitario alla colonna discendente
- realizzazione colonna discendente di smaltimento acque reflue
- realizzazione tubazione idrica di alimentazione acqua fredda dal contatore esistente ad ogni collettore interno
- installazione kit di deposito per acqua sanitaria composto da serbatoio 500 litri, pompa centrifuga multigirante orizzontale, pressostato, vaso di espansione 24 litri

Impianto elettrico

- realizzazione impianto elettrico mediante cablaggio e installazione apparecchi per punti di comando e punti prese sala controllo a piano terra
- realizzazione impianto elettrico completo bagni ad ogni piano
- installazione apparecchi per punti di comando e punti prese a piano primo e secondo
- realizzazione impianto di alimentazione apparecchiature di climatizzazione

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La diga del Cuga è ubicata in comune di Uri e ad essa, e di conseguenza alla sua casa di guardia, si accede da nord percorrendo una strada di servizio della lunghezza di circa 1300 m che diparte dalla S.S. 127 bis "Sassari-Alghero", e da sud mediante una seconda strada di servizio della lunghezza di circa 500 m che la collega alla S.P. n°12 "S.S. 127 bis-Montresta".

4. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel termine di giorni 90 (diconsi Novanta) naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, o dall'ultimo dei verbali di consegna in caso di consegna parziale.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la durata dei lavori può essere modificata nei limiti di cui alla normativa vigente.

5. IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DELLE OPERE COSTITUENTI L'INTERVENTO

L'importo dell'appalto è calcolato tenendo delle indicazioni riportate nella DGR n. 65/21 del 23.12.2020 "Proroga della validità del prezzo regionale dei lavori pubblici anno 2019" sull'appendice Covid-19, nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – L.R. 15 marzo 2018, n. 8, art. 22., nell'Appendice Covid-19" del Prezzo RAS, nelle Linee Guida ITACA_Cantieri-Covid19_180620, nell'All._13_Cantieri del DPCM 17 maggio 2020.

Le opere ammontano complessivamente a € 199.703,94 come risulta dal seguente prospetto:

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 183.948,09
Maggiorazione soggetta a ribasso per oneri sicurezza COVID-19 (incremento spese generali da 15% a 17%)	€ 3.200,66
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 187.148,75
Costi della sicurezza standard D.Lgs.81/08 (stima da PSC)	€ 11.439,00
Costi della sicurezza aggiuntivi COVID-19 (stima da PSC)	€ 1.116,19
Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.555,19
TOTALE LAVORI	199.703,94

L'intervento in oggetto ed il relativo importo (esclusa IVA) ricade totalmente nella categoria OG1 (Edifici civili e Industriali) come di seguito indicato:

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		In cifre	%	In cifre comprensivo di sicurezza
OG1	EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI E	187.148,75	100,00	199.703,94

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

È indispensabile che gli operatori economici concorrenti effettuino un sopralluogo nell'ambito delle aree, preliminare alla presentazione dell'offerta, al fine di prendere conoscenza della localizzazione e delle situazioni diverse e particolari di tutte le aree interessate, per l'individuazione di eventuali ostacoli che costituiscano impedimento all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, obbligandosi conseguentemente, nel caso di aggiudicazione, all'esecuzione delle operazioni inerenti l'appalto secondo le modalità ed i prezzi di cui al presente Disciplinare e dei documenti allegati al contratto.

In particolare l'Appaltatore dovrà attestare, in sede di presentazione dell'offerta, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

In particolare l'Appaltatore con l'assunzione dell'appalto dichiara che dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni già ottenute sul progetto esecutivo sia inoltre quelle rilasciate durante l'esecuzione del lavoro.

Pertanto con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Disciplinare l'Appaltatore dovrà tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
- l'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo l'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;
- quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'ENAS.

L'eventuale rappresentante dell'Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all'Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

8. DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e il D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»»

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in

due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sarà tempestivamente comunicata da parte dell'ENAS all'Appaltatore.

9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall'Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l'art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 c. 3 D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è inoltre responsabile del rispetto e dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

10. PERSONALE DA IMPEGNARE NEI LAVORI

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche (formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attività o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

11.SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 105. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 21 di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13, con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di contratto.

In tali casi, ai sensi dell'art. 40 comma 3 L.R. 15.03.2018, n. 8, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Nei altri casi, in cui l'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 40 comma 2 L.R. 15.03.2018, n. 8, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanzate entro il predetto termine, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicita modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovrà:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralità.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempimento per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a

provvedervi per proprio conto. Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

12.GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso art. 103 citato.

Garanzia per la rata di saldo Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformità all'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita da una polizza che tenga indenne l'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la suddetta polizza all'ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente.

La polizza in questione dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004. In particolare, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A – "copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione":

- per la Partita 1 – Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori; l'Appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;
- per la Partita 2 – Opere preesistenti, il massimale assicurato, in considerazione del valore e dell'importanza strategica dell'opera su cui si interviene, deve essere pari ad € 100.000,00 (diconsi Euro centomila);
- per la Partita 3 – Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad € 10.000,00 (diconsi Euro diecimila).

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – "copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila).

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovrà inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne l'ENAS da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'ENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, l'ENAS ordinerà la demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di manutenzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse all'ordine ricevuto l'ENAS procederà alla demolizione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese all'Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, o al Decreto di cui all'art. 103 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 successivamente alla sua emanazione ed entrata in vigore;
- essere prestate, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

13.CONSEGNA DEI LAVORI

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il programma esecutivo dettagliato di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'ENAS potrà eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

È facoltà dell'ENAS disporre la consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale, nel qual caso il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori decorre dall'ultimo dei verbali di consegna, ai sensi dell'art. 107 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'ENAS.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'ENAS avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore.

Qualora la consegna non sia fissata entro il termine previsto per fatto o colpa dell'ENAS, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000,00 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, per una somma pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso è formulata dall'Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 190 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 190 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'ENAS per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.

14.PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 l'Appaltatore si obbliga a presentare all'ENAS, prima dell'inizio dei lavori, il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di cui all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle eventuali scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

In tale elaborato devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma Esecutivo Dettagliato dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche, dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare, delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed elettriche alle opere esistenti eventualmente necessarie nonché della necessità di garantire la continuità del servizio erogato alle utenze mediante le opportune misure e le opere provvisorie secondo le prescrizioni del competente Servizio di gestione dell'ENAS.

Il Programma Esecutivo dovrà essere altresì corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di cantiere ed le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Programma Esecutivo è impegnativo per l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà adottare le modifiche al programma esecutivo dettagliato dei lavori che venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità.

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze imprevedute, l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell'ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dall'ENAS, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Appaltatore è espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore è tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

15.SICUREZZA SUL LAVORO

I lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.

Stante il perdurare dello stato di pandemia da Covid-19, dovranno essere applicate tutte le disposizioni emanate in materia. In particolare, per quel che riguarda i costi della sicurezza e gli oneri dell'appaltatore, si richiamano e si applicano le disposizioni contenute nella DGR n. 65/21 del 23.12.2020 "Proroga della validità del prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2019 e approvazione dell'appendice Covid-19", nonché nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – L.R. 15 marzo 2018, n. 8, art. 22., nell'Appendice Covid-19" del Prezzario RAS, nelle Linee Guida ITACA_Cantieri-Covid19_180620, nell'All._13_Cantieri del DPCM 17 maggio 2020.

Per l'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Procedimento, sarà un tecnico nominato dall'ENAS;
- Direttore dei lavori: è un tecnico nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto definitivo - esecutivo predisposto dall'ENAS.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore dovrà altresì trasmettere all'ENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa esecutrice;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verrà esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità per l'Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volontà dell'Appaltatore di procedere alla realizzazione delle opere in maniera conforme alle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovrà essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del PSC dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del PSC, piano che verrà quindi inoltrato all'ENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto esecutivo è contenuta la stima analitica dei Costi della sicurezza "standard", che ammonta a € 11.439,00 + IVA e dei Costi della sicurezza aggiuntivi Covid-19 che ammonta a € 1.116,19 + iva. In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d'asta.

16. NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

I lavori in oggetto sono valutati a misura.

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i calcoli, i calcoli e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del prezzo a misura offerto, che si intende accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte, in quanto esso comprende e compensa:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo -; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Trattandosi di contratto a misura il prezzo convenuto può variare in aumento o diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessari lavori in economia, l'Appaltatore sarà obbligato, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'ENAS per il tramite del direttore dei lavori. Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente nel giorno stesso dell'effettuazione delle prestazioni, in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore.

Dette registrazioni costituiscono l'unico documento sul quale l'Appaltatore potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati secondo il dettato di cui all'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a piè d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla Amministrazione e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

17.ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'ENAS potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'ENAS in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformità alla vigente normativa nazionale e della Comunità Europea.

Non sarà accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l'ottima qualità dei materiali. Parimenti non verrà accettato l'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d'opera sul luogo di lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore è obbligata alla fornitura dei materiali a piè d'opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei termini di garanzia.

18.CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", conforme all'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che l'appaltatore dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; 3
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; 4
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;

- l'applicazione di una penale nella misura dell' 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione accertata.

19.ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per l'esecuzione del lavoro.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

20.ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall'ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare è a carico dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), e nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, di n. 1 cartello in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenente tutte le informazioni sull'appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori.

L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione del suddetto tabellone durante l'esecuzione e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo.

- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del presente Schema di Contratto;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione lavori:

In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare l'impianto, in località ritenuta adeguata dal direttore dei lavori, di un ufficio ad uso del personale dell'ufficio direzione lavori, per tutta la durata dei lavori e sino a collaudo, adeguatamente illuminato, riscaldato e condizionato, munito di servizi igienici dotati di acqua potabile, composto da almeno n° 2 (due) locali, ciascuno arredato con almeno n° 1 scrivania completa di poltroncina e cassettiera, n° 3 sedie e n° 2 armadi, compresa: la pulizia bisettimanale dei locali e dei servizi igienici;

l'attivazione e il consumo dell'energia elettrica; l'attivazione ed il consumo di una utenza telefonica di tipo fisso (compreso altresì un apparecchio telefonico e fax); l'attivazione e il consumo di una efficiente connessione Internet ad alta velocità e traffico dati illimitato;

Inoltre l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della direzione lavori, per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo, n° 1 (una) fotocamera digitale compatta automatica con risoluzione almeno 12 Megapixel, completa di tutti i programmi applicativi disponibili al momento della fornitura e degli accessori (custodia, cinghia da trasporto, cavi USB e batterie, schede di memoria, ecc.);

- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore è responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo art. 97, comma 6, del Codice D.Lgs. n.50/2016, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito riportati:

n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in contraddittorio;

n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontrare sulle opere interessate alle lavorazioni;

n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisorie in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;

n.5. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

n.6. l'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'Appaltatore;

n.7. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisorie, l'effettuazione di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale;

n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Appaltatore a beni dell'Ente o di terzi;

n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari;

n.12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

n.13. provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi;

n.14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;

n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;

n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisorie;

n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell'efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc.,

compreso l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;

n.18. l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

n.21. tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS, ai fini dell'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;

n.22. tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli obbligatori per legge e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti,

n.23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;

n.24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;

n.25. le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;

n.26. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzerà apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;

n.27. su richiesta del direttore dei lavori, l'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto definitivo - esecutivo, la consegna al direttore dei lavori – entro il termine da questa stabilito – di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;

n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;

n.31. prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da parte del competente servizio di gestione dell'ENAS, e comunque per non più di sei mesi;
n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del DPR. 207/2010.

21.PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del Progetto Esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale relativo ai servizi attinenti all'ingegneria, fino alla concorrenza di un massimo pari al 10% di detto importo.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali sull'esecuzione delle opere assunte dall'Appaltatore, la penale pecuniaria da applicare è stabilita in misura giornaliera pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale, sino a un limite massimo complessivo pari al 10 per cento di detto ammontare.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

22.SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 10 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»».

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori potrà disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni all'Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore.

In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti

per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.

23.CONTESTAZIONI

Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

24.GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 7 comma 3 lettera f) e l'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»".

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, il direttore dei lavori procede, appena ricevuta la denuncia di cui sopra, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale solo se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;
- l'indennizzo sarà limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilità;
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.).

L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS.

25.MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 8 D.M. 07.03.2018 n. 49.

In relazione al comma 1 lettera a) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, è espressamente esclusa qualsiasi procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Nessuna variazione al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta per iscritto dal direttore dei lavori. In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia ordinato, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli ordini di variazione faranno espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle modifiche non sostanziali di dettaglio di cui sopra.

Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto esecutivo approvato, sia in caso di variante in corso d'opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 sia in caso di modifiche per errori/omissioni del progetto definitivo - esecutivo ai sensi del comma 2 art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dei lavori propone al responsabile del procedimento la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal responsabile unico del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso d'asta. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia suppletiva e/o di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'ENAS deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'ENAS non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. La perizia è quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è stata condizionata tale accettazione.

Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in parte, anche se fossero stati già ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le variazioni comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di elenco del progetto esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere già eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

26.PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore l'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti, accertati ed ammessi in contabilità, raggiungerà l'importo minimo di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti:

- ☐ l'ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti;
- ☐ la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- ☐ la trattenuta di un importo percentuale sull'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
- ☐ le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

In forza dell'art. 180 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, si prevede che l'iscrizione in contabilità delle lavorazioni di fornitura, trasporto e posa in opera dei materiali e delle provviste avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- ☐ il 50% del relativo importo a piè d'opera ad avvenuta fornitura del materiale, regolarmente accettato in cantiere dalla Direzione dei Lavori;
- ☐ il 40% del relativo importo residuo ad avvenuta ultimazione della posa;
- ☐ il relativo importo residuo ad avvenuta ultimazione dei montaggi e, con esito totalmente favorevole, di tutte le prove e collaudi di funzionamento, previa consegna degli elaborati grafici definitivi nonché di tutta la documentazione prescritta a corredo.

Fermo restando quanto sopra, resta invece espressamente pattuito che, come consentito dall'art. 180 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, nella valutazione dei lavori in corso d'opera, oltre all'importo dei lavori eseguiti ed accertati non sarà contabilizzato nessun ulteriore importo relativo a qualunque materiale e/o

apparecchiatura provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure questi siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, in quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione.

In recepimento delle indicazioni della DGR n. 65/21 del 23.12.2020, si prevede che:

☐ la contabilizzazione ed il pagamento sia dei "Costi sicurezza Covid-19" che degli "Oneri sicurezza Covid-19" spetterà all'appaltatore solo per il periodo di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ovvero fino a che dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri";

☐ comunque, la contabilizzazione e il pagamento della "Maggiorazione importo lavori soggetta a ribasso per oneri sicurezza Covid-19" spetterà all'appaltatore solo per il periodo di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e per le sole lavorazioni per le quali siano state messe in atto le misure anti Covid-19, subordinatamente alla presentazione da parte dell'appaltatore:

- di istanza motivata che evidenzia le circostanze che hanno comportato una maggiorazione dei costi/oneri, e alla

positiva valutazione della stessa da parte del CSE/DL-RUP;

- di dichiarazione attestante il non aver già usufruito di altri benefici anche di natura fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi/oneri.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell' Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____ sul c/c n. _____ – IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture devono essere intestate a Regione Autonoma della Sardegna c/o Enas, via Mameli, 88 09123 Cagliari.

Devono riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

☐ codice univoco ufficio GKVCY

☐ CIG _____

☐ CUP _____

☐ Oggetto: Diga del Cuga (3C.S2): Ripristino funzionalità ascensore, Manutenzione casa di guardia LOTTO 2 – Manutenzioni edili

☐ RUP: Ing. Francesca Barracu

☐ numero di repertorio _____ e data del contratto _____

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

27.TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

28.ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la certificazione dell'ultimazione dei lavori si procederà ai sensi dell'art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sarà compilato il conto finale, ai sensi degli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

Entro i termini di cui all'art. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 sarà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione. Si richiamano gli artt. 215-238 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili.

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori:

□ n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di dettaglio as-built delle opere realizzate, compresi quelli di montaggio di macchinari e apparecchiature, debitamente timbrati e firmati;

□ n. 3 copie di tutta la documentazione finale relativa a macchinari e apparecchiature, compresi:

- specifiche tecniche;
- schemi e istruzioni di montaggio e smontaggio;
- dettagli delle sequenze di montaggio, smontaggio, posa e controllo carpenteria, manovra e piazzamento pezzi, allineamento ed accoppiamento;
- manuali di avviamento con le prescrizioni per le tarature, controlli, procedure di messa in servizio e di primo esercizio;
- manuali di esercizio, uso e manutenzione definitivi, corredati di schemi e disegni;
- documentazione finale di montaggio e avviamento;
- certificati di omologazione e collaudo;
- altre certificazioni di legge;

□ n. 3 copie dell'elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei lavori a colori, formato 18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2 copie delle stesse immagini su supporto informatico.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna definitiva da parte dell'ENAS.

29.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

1. In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 del D.Lgs 50/2016.

Si procederà alla risoluzione del contratto a) nel caso di mancata acquisizione, a cura e spese dell'Appaltatore, dei visti, dei permessi, autorizzazioni e simili che siano riferibili a lavorazioni particolari o alle opere di accantieramento o a particolari situazioni da imputarsi all'organizzazione del cantiere;
b) nel caso di mancato conseguimento della validazione del Progetto Esecutivo, mediante la verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016;

2. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del Progetto Esecutivo, superiore ai termini stabiliti dal presente Capitolato, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 e 109 del del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per grave inadempimento dell'Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma precedente trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, sia per ritardi di progettazione che di esecuzione dei lavori, la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

30.RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

31.CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama il secondo periodo dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

32.CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

33.LEGGE SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare.

34.CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 6 (condizioni particolari), art. 8 (direzione dei lavori), art. 10 (personale da impiegarsi nei lavori), art. 11 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 12 (garanzie), art. 13 (consegna dei lavori), art. 15 (sicurezza dei lavori), art. 18 (conformità agli standard sociali minimi), art. 20 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 21 (penali), art. 22 (sospensione e ripresa dei lavori, proroghe), art. 23 (contestazioni tra l'Enas e l'appaltatore), art. 24 (danni di forza maggiore), art. 25 (modifiche e varianti al contratto), art. 26 (pagamenti), art. 30 (risoluzione delle controversie), art. 32 (codice di comportamento), art. 33 (patto d'integrità).